

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLE EROGAZIONI  
EFFETTUATE DALLA REGIONE BASILICATA (Provincia)

PREMESSO

- Che la Regione Basilicata (o la Provincia) (di seguito denominata "Amministrazione"), con \_\_\_\_\_ (specificare l'Atto) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha finanziato un importo complessivo pari a Euro \_\_\_\_\_ (importo in lettere), per l'attuazione del Progetto " \_\_\_\_\_ " Avviso Pubblico \_\_\_\_\_, CUP \_\_\_\_\_ Ente gestore \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

- Che l'importo da garantire è di Euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ % del finanziamento pubblico concesso;

**Tutto ciò premesso:**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (Soggetto che presta la garanzia), con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità \_\_\_\_\_, a mezzo dei sottoscritti signori: \_\_\_\_\_ (nome e cognome, eventualmente da ripetere) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella loro rispettiva qualità di \_\_\_\_\_ dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del \_\_\_\_\_ (soggetto beneficiario del contributo), in seguito indicato \_\_\_\_\_ (denominazione abbreviata del soggetto beneficiario del contributo) ed a favore dell'Amministrazione, che di seguito verrà indicata per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_ (lettere.....), oltre a quanto più avanti specificato.

La \_\_\_\_\_ (Banca, società di assicurazione, società finanziaria<sup>13</sup>) sottoscritta, rappresentata come sopra e in regola col disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348:

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 2 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il \_\_\_\_\_ (soggetto beneficiario del contributo) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;

<sup>13</sup> Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge n. 348 del 10 giugno 1982 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del primo settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

2. Si impegna ad effettuare il rimborso, secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento formulata dall'Amministrazione, a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della \_\_\_\_\_ (Banca, società di assicurazione, società finanziaria) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal \_\_\_\_\_ (soggetto beneficiario del contributo) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il (soggetto beneficiario del contributo) sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
3. Precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino alla data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ come comunicato dall'Amministrazione all'atto di affidamento delle attività. Lo svincolo della stessa sarà automatico allo scadere della data di cui sopra, fatto salvo se diversamente disposto dall'Amministrazione stessa;
4. Rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il \_\_\_\_\_ (soggetto beneficiario del contributo) e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
5. Conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla \_\_\_\_\_ (Banca, società di assicurazione, società finanziaria) che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.
6. Conferma l'inopponibilità all'Amministrazione del mancato pagamento dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della garanzia fideiussoria.
7. Identifica il foro competente a dirimere le controversie che dovessero insorgere fra il Soggetto garantito e il soggetto fideiussore, nel Foro di \_\_\_\_\_.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'/BANCA